

Diritto d'autore e copyright nell' uso e riuso, diffusione e distribuzione dei materiali filmici e audiovisivi

Seminario nazionale di aggiornamento e alta formazione martedì 3 - mercoledì 4 marzo 2009

Mario Gallavotti (Avvocato – Studio Gallavotti Honorati & Partners)

Società di produzione cinematografiche e gestione dei diritti d'autore e dei contratti per la realizzazione di un film

Sintesi intervento

1) Società di produzione cinematografiche

E' produttore cinematografico “.....*chi ha organizzato la produzione dell'opera* (cinematografica n.d.r.)”, ed è al produttore che spetta l'esercizio dei diritti di utilizzazione economica della stessa ex art. 45 L. n. 633/41 (“LdA”).

Nell'industria cinematografica generalmente si distingue tra produttore finanziatore, che apporta alla produzione di un film le risorse finanziarie, e produttore realizzatore o esecutivo, che sviluppa il progetto cinematografico e ne cura direttamente la realizzazione. Gli accordi tra produttore finanziatore e produttore esecutivo sono generalmente regolati da un contratto che può prevedere una coproduzione o associazione delle parti nella produzione di un film, ovvero un mero appalto che preveda l'affidamento al produttore esecutivo della realizzazione dell'opera completa.

Le sempre crescenti risorse finanziarie generalmente richieste per la realizzazione di un lungometraggio, hanno contribuito allo sviluppo degli accordi di coproduzione e in particolare, la necessità di assicurare all'opera cinematografica anche una diffusione su mercati esteri, è la ragione principale degli accordi di co-produzione internazionale, favoriti dalle convenzioni internazionali stipulate dall'Italia con numerosi paesi esteri, nonché dall'apposita Convenzione Europea sulla coproduzione cinematografica del 1992, ratificata in Italia nel 1996.

Generalmente le convenzioni internazionali sono fondate sul principio di reciprocità e prevedono, normalmente, la ripartizione tra i coproduttori di una serie di attività necessarie a realizzare il film, o anche una ripartizione degli elementi tecnico/artistici del film proporzionata alle rispettive quote di titolarità dell'opera. In alcuni casi l'apporto di un coproduttore minoritario può anche essere esclusivamente finanziario.

2) Gestione dei diritti d'autore ai fini della realizzazione del film

L'art. 44 LdA così recita: “*Si considerano coautori dell'opera cinematografica l'autore del soggetto, l'autore della sceneggiatura, l'autore della musica ed il direttore artistico*”.

La realizzazione di un film comporta infatti la gestione di diversi diritti d'autore.

Un produttore cinematografico può commissionare l'elaborazione di un soggetto da cui trarre l'opera a un autore affinché lo stesso dia vita a una storia, sulla quale sviluppare un trattamento o anche direttamente una sceneggiatura.

Più spesso invece il produttore procede all'acquisto dei diritti patrimoniali e di sfruttamento economico (ex art. da 12 a 19 della LdA) di un soggetto o di una sceneggiatura già elaborati, ovvero dei c.d. diritti di riduzione cinematografica (art. 18 LdA) di un'opera letteraria (un romanzo, un racconto, un semplice trattamento, ecc.) dal quale intende poi realizzare una sceneggiatura che sarà eventualmente commissionata ad autori specializzati in questo genere.

In tutti questi casi il produttore stipulerà con gli aventi diritto un contratto – che come prescrive la legge dovrà essere provato per iscritto - che disciplinerà l'ampiezza, le condizioni e i termini della cessione dei diritti dall'autore dell'opera letteraria – o anche dall'editore di un libro a seconda dei casi – per la realizzazione di un film.

Altro coautore dell'opera filmica è il regista (direttore artistico) al quale il produttore affida la direzione creativa e artistica del film. La prestazione del regista non è dunque limitata alla messa a disposizione delle sue energie fisiche, ma anche all'apporto creativo che dovrà quindi anch'esso essere disciplinato in un apposito contratto.

Per quanto riguarda invece la musica di commento al film, il produttore può commissionare a un compositore la realizzazione di musiche originali di commento e anche in questo caso il produttore dovrà acquisire dall'autore della musica – che sarà un coautore del film - tutti i diritti patrimoniali e di sfruttamento economico della musica, o quanto meno i c.d. diritti di sincronizzazione consistenti nel diritto di utilizzare la musica in abbinamento alle immagini del film.

Diverso è il caso in cui la colonna sonora del film sia costituita anche (o solo) da musiche c.d. di repertorio e quindi già esistenti, ovvero il film contenga brani musicali. Il produttore in questi casi dovrà procedere all'acquisto in licenza dei relativi diritti di sincronizzazione nel film da parte dei rispettivi titolari. In questo caso l'acquisto coinvolge diversi soggetti: gli autori e/o editori dell'opera musicale da sincronizzare nonché il produttore fonografico che abbia eventualmente realizzato la registrazione musicale nella quale sia stata fissata l'opera. Vengono in questo in considerazione quindi sia i diritti d'autore (nei confronti dell'autore/editore dell'opera) che i diritti connessi relativi alla registrazione musicale (art. 72 e ss LdA), diritti che nascono in capo a soggetti diversi dall'originario autore dell'opera, ma che scaturiscono dall'esercizio dei diritti d'autore.

Il produttore deve poi acquisire dagli attori, ai quali affida l'incarico di interpretare determinati ruoli del film, tutti i diritti agli stessi spettanti sulle loro interpretazioni in quanto “artisti interpreti” (art. 80 e ss LdA), tra i quali ad esempio il diritto alla fissazione delle loro prestazioni, alla loro riproduzione, comunicazione al pubblico, distribuzione, noleggio etc.

E' dunque evidente che per dare avvio alla produzione di un'opera filmica il produttore dovrà porre in essere una complessa serie di rapporti contrattuali, la maggior parte dei quali trova la sua disciplina nella richiamata LdA, tutti necessari per assicurare la realizzazione di quelle immagini destinate – almeno nelle intenzioni di chi le realizza – a divertire, commuovere, emozionare, o anche solo intrattenere.

3) *La gestione dei diritti d'autore al fine del finanziamento dell'opera cinematografica*

I diritti patrimoniali del film costituiscono oggetto di sfruttamento da parte del produttore anche prima che il film stesso sia realizzato, ovvero durante la sua realizzazione. Il produttore può infatti concedere detti diritti a terzi al fine di reperire le risorse finanziarie per la realizzazione del film.

Generalmente, il produttore provvede infatti alla copertura del budget del film attraverso delle c.d. “previdite”, ovvero stipulando contratti di cessione e/o concessione di tutti o parte dei diritti di sfruttamento del film a favore di un distributore, di un'emittente televisiva, o anche di un finanziatore.

Una particolare categoria di finanziatore è certamente lo Stato, al quale il produttore di un'opera filmica italiana può ricorrere per ottenere un contributo o gli incentivi previsti dal d. lgs n. 28/2004 e riconosciuti alle imprese cinematografiche a condizione che il film venga realizzato secondo i requisiti richiesti dalla legge, ovvero si tratti di un'opera prima o seconda.

Negli ultimi anni tra i produttori si è andata sviluppando anche un'altra categoria di contratti finalizzati al reperimento di risorse finanziarie per la produzione dei loro film. Si tratta dei contratti di c.d. *product placement* che generalmente disciplinano l'inserimento, all'interno del film, di prodotti e/o marchi di imprese commerciali che a fronte di una riscontrata visibilità nel contesto narrativo del film riconosceranno un determinato corrispettivo al produttore.

E' infine verosimile ritenere che i produttori italiani si cimenteranno presto in un altro tipo di contratti comunque legati alla produzione cinematografica. Mi riferisco ai contratti di associazione in partecipazione destinati a disciplinare alcuni rapporti associativi legati al c.d. “Tax Credit” introdotto dalla legge finanziaria 2007 con la finalità di indirizzare verso l'industria cinematografica nazionale risorse finanziarie private, e consistente in uno strumento caratterizzato dalla concessione di crediti di imposta a favore non solo di produttori e distributori cinematografici, ma anche di imprese estranee al settore cinematografico che vorranno investire nella realizzazione di un film italiano.

Si tratta di uno strumento certamente innovativo derivante dall'esperienza di altri paesi europei e del quale – all'esito del complesso iter normativo dei decreti attuativi – i produttori italiani attendono l'entrata a regime proprio in questi giorni. (Roma, 23 febbraio 2009)